

Allegato "C" all'atto n. 39097/11761 di Repertorio -----

--- **TITOLO I°: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO -** ---

----- **AFFILIAZIONI - DURATA** -----

Art. 1 - Denominazione sociale -----

E' costituita, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 112/2017, dell'art. 90, L. 289/2002, nonché, a far data dal 01/01/2022 – o dalla diversa data di efficacia determinata da successive disposizioni – del Titolo II, Capo I, D.Lgs. 26 febbraio 2021 n. 36, e succ.ve modificazioni ed integrazioni, una Impresa Sociale, nella forma di Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, denominata "C&P - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata - Impresa Sociale", in forma abbreviata "C&P- S.S.D. a r.l. - Impresa Sociale" -----

Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei soci -----

1. La società ha sede nel Comune di Ravenna (RA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. -----

2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

3. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese il quale potrà recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. -----

Art. 3 – Assenza di scopo di lucro e devoluzione del patrimonio -----

1. La società non ha scopo di lucro; conseguentemente, è esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto societario, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

2. Gli utili di esercizio dovranno essere totalmente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. -----

3. I soci potranno tuttavia destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 112/2017, e succ.ve mod.ni ed int.ni. -----

4. Per l'individuazione delle fattispecie di distribuzione indiretta di utili, nonché per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 3 D. Lgs. 112/2017, e succ.ve mod.ni ed int.ni. -----

5. Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità sportiva, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e succ. mod. e int., e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Art. 4 – Oggetto e attività di impresa di interesse generale -----

1. La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui all'art. 2, lett. u), D.Lgs.112/2017 e succ.ve mod.ni ed int.ni), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, nelle discipline sportive individuate dalla Delibera del C.N. CONI n. 1569 del 10/05/2017, e successive

modificazioni ed integrazioni, e dal C.I.P., con particolare riferimento – ma non in via esclusiva - alle discipline relative agli sport del Tennis, Pallavolo, Calcio, Pallacanestro, Ginnastica, Atletica Leggera, sport acquatici, Triathlon, così come disciplinate e regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali di riferimento e dagli Enti di promozione sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi; ---

2. Con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci la società potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive; -----

3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà: -----

a. organizzare e gestire corsi di avviamento allo sport e psicomotricità, centri sportivi estivi nonché attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi 1. e 2; --

b. costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali; -----

c. organizzare e gestire attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione dell'attività sportiva dilettantistica, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita; -----

d. Organizzare gare e manifestazioni sportive; -----

e. Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico; -----

4. Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività della società. -----

Art. 5 – Attività diverse, secondarie e strumentali -----

La società potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, c. 3, D. Lgs. 112/2017, e succ.ve modificazioni ed int.ni, e 9, D.Lgs. 26/2021, attività diverse da quelle di cui all'art. precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport. -----

In particolare, la società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà: -----

- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà.

- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei frequentatori dell'impianto sportivo, -----

- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti

gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa; -----

- Organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo; -----

- Esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura pubblicitaria e di sponsorizzazione. -----

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale, comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari; -----

4. La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività; -----

5. La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali. -----

6. La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti *per relationem* quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa. -----

Art. 6 - Durata -----

La società ha durata fino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

--- TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI - ---

----- PARTECIPAZIONI - RECESSO -----

Art. 7 - Capitale sociale -----

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. -----

2. Possono essere conferiti, a liberazione della quota di Capitale Sociale sottoscritta, anche in sede di aumento del Capitale Sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. -----

3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la

fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. -----

4. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione sociale. -----

Art. 8 - Variazioni del capitale sociale: aumento -----

1. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. E' espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio dell'assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione, nonché di rivalutazione della quota sociale; -----

2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. -----

3. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto. -----

4. Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta, e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci. Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa. -----

5. E' attribuita all'Assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto. -----

Art. 9 - Variazioni del Capitale sociale: riduzione -----

1. Il Capitale Sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto. -----

2. In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva. -----

3. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----

1. Art. 10 - Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci -----

1. I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale, e devono intendersi infruttiferi di interessi, salvo diversa determinazione dei Soci. -----

3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera dei soci. -----

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ. -----

Art. 11 - Partecipazioni -----

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. -----

2. In applicazione del principio di democraticità di cui all'art. 90, comma 18, della Legge 289/02 e dell'art. 7, lett. e), D.Lgs. 36/2021, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci. -----

3. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. -----

Art. 12 – Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione -----

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi, ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie speciali in materia di società sportive dilettantistiche di capitali, e non rivalutabili. Il trasferimento delle quote, in presenza di soci persone fisiche, è ammesso unicamente *mortis causa*. -----

2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente si precisa a tal fine che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse (ivi compresi, in via esemplificativa, il conferimento in società e la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti; -----

3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purchè rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi -----

Art. 13 – Recesso dei soci -----

1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 12, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, 2° comma, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società. -----

2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge (attualmente art. 2473 c.c.). Si applica altresì l'art. 2497 quater - c.c. -----

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c.. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, dell'ammontare della partecipazione di cui è titolare e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. -----

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. -----

5. Nei casi precedentemente elencati il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. -----

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

Art. 14 - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione -----

1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria (attualmente art. 2473 c.c.) ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale. -----

2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società. -----

3. In tal caso, dovendosi procedere ad una riduzione del Capitale Sociale in misura corrispondente alla quota di partecipazione, in mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale; qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale spetterà ai soci deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società. -----

Art. 15 – Ammissione ed esclusione dei soci -----

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, costituisce speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la radiazione del socio dalla Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui la società è affiliata per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale. -----

2. Costituisce inoltre speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la squalifica del socio per Doping; -----

3. Per il rimborso della partecipazione al socio escluso si applica l'articolo precedente. -----

4. I provvedimenti di ammissione ed esclusione dei soci dalla società devono rispettare il principio di non discriminazione di cui all'art. 8, D.Lgs 112/2017. In ogni caso è facoltà dell'istante investire l'assemblea dei soci, o il collegio dei probiviri, ove nominato, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci. -----

5. La risoluzione del rapporto sociale non esonera il socio escluso dal pagamento degli eventuali contributi associativi previsti dal presente Statuto per l'anno in corso alla data di risoluzione del rapporto sociale. -----

- TITOLO III° - ORGANI DELLA SOCIETA' – DECISIONI DEI SOCI –
----- AMMINISTRAZIONE – CONTROLLO CONTABILE -----

Art. 16 – Organi Sociali -----

1. Sono organi della società: -----

a) L'assemblea dei soci; -----

b) L'Organo Amministrativo; -----

c) L'Organo di Revisione e Controllo (se nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci); -----

d) Il Direttore Sportivo, e il Direttore Tecnico, se nominati, in quanto ritenuto utile ed opportuno dall'assemblea dei soci, che ne definirà le competenze, anche ai sensi delle disposizioni degli Organismi sportivi di affiliazione; -----

e) Il Collegio dei Probiviri (se nominato con deliberazione dei soci); -----

2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'Assemblea,

regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. -----

3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero i co-amministratori sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe. -----

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE -----

Art. 17 - Diritto di voto -----

1. Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla quota di Capitale Sociale Sottoscritta. -----

2. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. -----

3. In caso di pegno della quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore. -----

Art. 18 - Decisioni dei soci: competenze e forma delle decisioni -----

1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge – attualmente l'art. 2479 c.c. - e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

2. Ai sensi del comma precedente, sono riservate ai soci le seguenti competenze: -

- La predisposizione dei regolamenti aziendali, ed in particolare del regolamento che, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 117/2017, e succ.ve mod.ni ed int.ni, deve prevedere adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività; -----

- l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari; -----

- gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo; -----

- la stipula di contratti di locazione immobiliare; -----

- la partecipazione a bandi e gare d'appalto per la gestione di impianti sportivi e la stipula delle relative convenzioni; -----

- l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati; -----

- la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie; -----

- la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte della società;

- la concessione di ipoteche sui beni di proprietà della società e la costituzione in pegno dei beni della società; -----

- l'adozione dei regolamenti di gestione dell'attività sportiva, ai sensi delle disposizioni federali vigenti, con particolare riferimento alla normativa antidoping.

- Ogni atto che comporti un impegno di spesa superiore ad €. 10.000,00. -----

3. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile, oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

4. Nei casi previsti dalla legge – attualmente art. 2479, 4° comma, c.c. - le decisioni dei soci devono obbligatoriamente essere adottate con il metodo assembleare. -----

5. Le decisioni dei soci devono essere prese con metodo assembleare anche in relazione alle seguenti fattispecie, in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 11, c. 4, D. Lgs. 112/2017, dovrà essere data la possibilità di partecipare, con potere di intervento e consultivo, e senza diritto di voto, ad un rappresentante dei lavoratori e degli utenti della società; -----

a) La predisposizione del regolamento previsto dall'art. 11, D.Lgs. 117/2017, e

succ.ve mod,ni ed int.ni; -----

b) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, -----
i Regolamenti di cui al precedente comma 2 potranno disciplinare ulteriori casi e
particolari modalità di partecipazione da parte dei soggetti sopraindicati -----

Art. 19 - Metodo assembleare: convocazione -----

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio. -----

2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purchè nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione. -----

3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la dimostrabilità della comunicazione, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla società dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -

4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima. -----

5. In caso di urgenza la convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la dimostrabilità della comunicazione, almeno tre giorni prima dell'Assemblea. -----

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o i Sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

Art. 20 - Presidenza dell'assemblea e verbale -----

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio. -----

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. ---

Art. 21 - Intervento in assemblea e rappresentanza -----

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci, se istituito, ovvero nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese. Coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ovvero nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese successivamente alla data di invio della convocazione dell'assemblea potranno partecipare alla stessa

sempre che si dichiarino tempestivamente e sufficientemente informati sulle materie da trattare. -----

2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società. -

3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. -----

Art. 22 - Audio/Video Assemblies -----

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

Art. 23 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto -----

1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione. -----

2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 24.

3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario. -----

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. -----

Art. 24 - Quorum costitutivi e deliberativi -----

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, ed il voto favorevole, di tanti soci che rappresentano il 75% delle quote di partecipazione al Capitale Sociale; -----

2. L'Assemblea convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di tanti soci che rappresentano il 75% delle quote di partecipazione al Capitale Sociale. -----

AMMINISTRAZIONE -----

Art. 25- Amministrazione -----

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 18 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: ---

a) da un Amministratore Unico; -----

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina; -----

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti. -----

2. Spetta ai soci determinare la forma di amministrazione, nominare gli Amministratori, previa determinazione del loro numero e determinare la durata della carica. -----

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, c. 4, lett. b), D.Lgs. 112/2017, qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. c.c., ridotti della metà, almeno un componente dell'organo amministrativo dovrà essere nominato dai lavoratori o dagli utenti della società, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente art. 18, c. 2. Verificandosi tale circostanza, l'amministrazione della società deve necessariamente essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione. -----

4. Gli Amministratori, che possono essere scelti anche tra non soci, dovranno operare sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, valutata sulla base di curriculum vitae, qualifiche e attività formativa e professionale. -----

5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, c. 3., D. Lgs. 117/2017, l'art. 2382 c.c. -----

Non può inoltre assumere la carica di amministratore chi ha subito procedimenti di radiazione dalla Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui la società è affiliata per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale, ovvero provvedimenti di squalifica per Doping. -----

6. Salvo diversa deliberazione dei soci, ed anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, c. 3, D. Lgs. 112/2017, agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile. -----

E' fatto inoltre divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive o discipline associate riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo agli enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. -----

A decorrere dal 01/01/2022 – ovvero, se successiva, dalla piena efficacia del titolo II del D. Lgs. 36/2021 – il divieto di cui sopra sarà esteso a qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dei medesimi organismi di affiliazione. -----

7. Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva. -----

Art. 26 - Durata e cessazione dell'organo amministrativo -----

1. L'Amministratore Unico, gli Amministratori o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

2. Gli Amministratori sono rieleggibili. -----

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, purchè la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci. -----

4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli

rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dei soci, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

5. Se viene meno la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, ed i consiglieri rimanenti devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo Amministrativo. In caso di nomina di due co-amministratori la decadenza opera con il venire meno di uno dei due amministratori. -----

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: presidenza e forma delle decisioni ---

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie dell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie per le quali la legge richiede espressamente la delibera collegiale. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dai documenti sottoscritti dai consiglieri dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. -----

4. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del consigliere, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario. -----

5. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società. -----

6. Qualora sia richiesto da almeno uno degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione con il metodo collegiale. --

Art. 28 - Metodo collegiale: convocazione -----

1. Il Consiglio è convocato ogniqualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli amministratori, o se esiste il Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo ne facciano richiesta. -----

2. Il Consiglio sarà convocato con avviso spedito o consegnato a ciascun consigliere ed ai Sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci. -----

3. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche tramite telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima della riunione. -----

4. L'avviso dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli

argomenti da trattare. -----

5. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purchè nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione. -----

6. Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purchè siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo, se nominato, e tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi. -----

Art. 29 - Adunanze del consiglio mediante audio/videoconferenza -----

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 30 - Metodo collegiale: deliberazioni -----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio assunte con deliberazione collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in carica in relazione agli atti di straordinaria amministrazione. -----

2. Il Presidente ha un voto pari agli altri membri. -----

3. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il Segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso. -----

Art. 31 - Poteri dell'organo amministrativo -----

1. L'organo amministrativo, quale che sia modalità di amministrazione prescelta, gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di deliberare su tutti gli atti ritenuti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dei soci. -----

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo. -----

3. In materia di istituzione degli assetti organizzativi di cui al secondo comma dell'art. 2086 c.c. si applica l'art. 2475, c. 1, c.c. -----

4. L'Organo Amministrativo dovrà comunque assicurare le adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, di cui all'art. 11, D. Lgs 112/2017, come disciplinate dall'apposito regolamento di cui al precedente art. 18. -----

5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la straordinaria amministrazione. -----

6. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle

modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta a ciascun amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

7. Quando l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. L'esecuzione delle operazioni rimane di competenza dell'Amministratore Unico.

8. Le operazioni indicate nel precedente articolo 18, c. 2, sono in ogni caso riservate alla decisione dei soci, indipendentemente dalla forma di amministrazione adottata dalla società.

9. Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o l'Amministratore Unico, quest'ultimo previa autorizzazione dei soci ai sensi del comma precedente, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

10. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione, ogniqualevolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico e/o dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di sua revoca.

Art. 32 - Delega di poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può comunque sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

2. Gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, se nominati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

3. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli Amministratori Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.

5. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

6. L'Organo Amministrativo potrà attribuire specifici incarichi, anche a soggetti esterni all'Organo Amministrativo stesso, relativamente ai rapporti con le Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione sportiva affilianti e con i soggetti ad essi affiliati o tesserati, attribuendo a essi la qualifica di "Dirigenti sportivi", con facoltà di rappresentare la Società nei limiti del loro incarico e dei regolamenti federali.

Art. 33 - Rappresentanza della società

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della società.

2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché agli Amministratori Delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

3. In caso di nomina di due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti

la rappresentanza della società spetta agli stessi amministratori in via disgiunta e/o congiunta in relazione alla tipologia degli atti e delle operazioni da compiere, ai sensi del precedente art. 29, comma 4. -----

5. L'organo amministrativo è autorizzato a nominare Direttori e Procuratori, conferendo in parte i suoi poteri e attribuendo la relativa rappresentanza sociale. --

Art. 34 - Compenso dell'organo amministrativo -----

1. Agli Amministratori potrà essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi con deliberazione dei soci valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di deliberazione stessa. Il Consiglio determinerà, sentito all'occorrenza il parere dell'Organo di Controllo o del Revisore Contabile, ove nominati, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali. -----

2. I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto. -----

3. Gli emolumenti spettanti agli amministratori che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva o amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, potranno essere stabiliti fino alla misura massima individuata dall'art. 3 del D.Lgs n. 112/2017- e successive modificazioni ed integrazioni - come indice di distribuzione indiretta di utili. -----

ORGANO DI CONTROLLO -----

Art. 35 – Organo di controllo -----

1. Il controllo della Società, ai sensi dell'art. 10, c. 1, D. Lgs 117/2017, e succ.ve modificazioni ed integrazioni, è affidato ad un sindaco unico, nominato dai soci e operante in conformità alla vigente normativa di legge in materia. E' fatta salva la facoltà dei soci di nominare un organo di controllo nella forma del collegio sindacale. -----

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, c. 4, lett. b), D.Lgs. 117/2017, qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. c.c., ridotti della metà, almeno un componente dell'organo di controllo dovrà essere nominato dai lavoratori o dagli utenti della società, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente art. 18, c. 2. Verificandosi tale circostanza, l'Organo di Controllo dovrà necessariamente essere nominato in forma collegiale; -

3. per la nomina, il funzionamento e la disciplina dell'organo di controllo si applica la normativa tempo per tempo vigente restando comunque consentito ai soci di esercitare le diverse opzioni previste dalla normativa stessa; -----

4. l'emolumento dei sindaci è determinato dai soci, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. -----

Art. 36 – Revisione legale dei conti -----

1. Verificandosi i casi previsti dalla legge, attualmente l'art. 2477 c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. -----

2. La Revisione legale dei conti può essere affidata al Sindaco Unico, o ad uno dei sindaci iscritti nel registro dei revisori legali -----

TITOLO IV° - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI – TITOLI DI DEBITO -----

Art. 37 - Esercizi sociali - bilanci -----

1. Gli esercizi sociali decorrono il 01/01 e si chiudono il 31/12 di ogni anno. -----
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione dell'inventario e, nei termini e con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità. -
3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione. -----

Art. 38 – Divieto di distribuzione degli Utili -----

Gli utili netti devono essere destinati, ai sensi dell'art. 2463, c. 5, c.c., per almeno un quinto degli stessi, a riserva legale, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. -----

Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, ed il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione al raggiungimento del quinto del capitale sociale, la parte di utili superiore al quinto di cui al comma precedente, dovrà essere accantonata ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della società ed utilizzabile unicamente a copertura di eventuali perdite di esercizio. -----

Art. 39 - Titoli di debito -----

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto. -----

TITOLO V° - AFFILIAZIONE - TESSERAMENTO – ORGANI SPORTIVI

Art. 40 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi -----

1. La società richiederà l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di fare riferimento, con delibera dell'Organo Amministrativo -----
2. Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, la società richiederà inoltre il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, ovvero del Dipartimento dello Sport ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, attraverso l'iscrizione all'apposito Registro. -----
3. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI e delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. -----
4. In particolare, la società recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge. -----
5. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla

gestione delle società affiliate. -----

Articolo 41 - Tesserati -----

1. La società richiederà il tesseramento dei propri soci, degli atleti dilettanti agonisti ed amatoriali e dei frequentatori che ne facciano richiesta presso le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui delibererà di affiliarsi e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva a disciplinare, impegnandosi altresì a pagare le quote di affiliazione o di aggregazione o quote associativa federali. -----

2. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato con deliberazione dei soci, e ciò anche i fini e per gli effetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 112/2017, e succ.ve mod.ni ed int.ni. -----

3. L'Organo Amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata; -----

4. Le condizioni di tesseramento e di partecipazione alle manifestazioni sportive agonistiche dei tesserati agonistici sono disciplinate dai regolamenti della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di riferimento. -----

Articolo 42 – procedura di tesseramento -----

1. Condizione indispensabile per essere affiliato alla società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. -----

2. Per ottenere l'ammissione ogni aspirante tesserato dovrà presentare apposita domanda alla Società. Per gli aspiranti minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. -----

3. Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Società e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore. -----

Articolo 43 – contributi associativi -----

1. I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale nella misura ed entro i termini determinati dall'Organo Amministrativo. -----

2. I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili. -----

3. Il tesserato che non è in regola con il pagamento del contributo associativo annuale non può esercitare i diritti spettatigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il termine di tre mesi dalla scadenza di cui al comma n. 1. -----

Articolo 44 – Organi Sportivi della Società -----

Sono organi sportivi della società, nominati ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, D.Lgs. 112/2017, e succ.ve mod.ni ed int.ni: -----

a) L'Assemblea dei Tesserati -----

b) Il Collegio dei Proviviri, ove ritenuto utile od opportuno dai soci. -----

Articolo 45 – Assemblea dei Tesserati -----

1. L'Assemblea dei tesserati è composta da tutti i tesserati della società. Essa è convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro il 30 di settembre per: -----

- l'individuazione degli obiettivi generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, che fungano da linee-guida per l'organizzazione di essa da parte dell' Organo Amministrativo; -----

- l'esame delle attività sportive svolte e dei risultati di esse; -----
- l'approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo della Società. -----

2. L'assemblea dei tesserati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea. Essa nominerà un segretario, scelto anche fra i non tesserati. -----

3. La convocazione dell'assemblea dei tesserati frequentatori sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi insieme all'elenco delle materie da trattare nell'albo della sede e nella bacheca di tutte le strutture sportive nelle quali viene svolta l'attività della Società, nonché sul sito internet della società, ove presente, e dovrà rimanere esposta almeno per 15 giorni prima dell'adunanza. -----

4. L'assemblea dei tesserati è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza relativa dei presenti; le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea stessa. -----

5. Nelle assemblee dei tesserati hanno diritto di voto tutti i tesserati maggiorenni che non siano in mora nei versamenti delle quote a loro carico. Per i tesserati minorenni il voto è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale. Ciascun tesserato ha diritto ad un voto. -----

6. I tesserati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare da altri tesserati. Ogni tesserato potrà essere portatore di non più di tre deleghe. La delega potrà essere rilasciata anche in favore di componenti dell'Organo Amministrativo nonché di dipendenti della società. -----

Art. 46 - Rispetto del principio di democrazia interna -----

i. L'Organo amministrativo dovrà intraprendere ogni iniziativa utile a garantire la massima trasparenza della gestione e la più vasta e consapevole partecipazione democratica alla vita sociale ed all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne, sia soci che tesserati, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità sia dei soci che dei tesserati. -----

ii. La società dovrà garantire il diritto di voto e la partecipazione dei tesserati agonisti alle assemblee federali. -----

TITOLO VI° - SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI GENERALI -----

Art. 47- Scioglimento -----

1. Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. --

2. L'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli emolumenti loro spettanti. -----

Art. 48 – Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi -----

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ai fini indicati dal precedente art. 3. --

Art. 49 - Clausola compromissoria e vincolo di giustizia sportiva -----

1. La Società ed i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell'ammissione alla società ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei

regolamenti degli Organismi Affiliati, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 5, quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti CONI e federali. ---

2. Di conseguenza i suoi soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti della società o degli Organi della stessa e a devolvere tali divergenze ad un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, costituito secondo le regole previste dai regolamenti federali. -----

3. Le controversie non derivanti da motivazioni di natura sportiva che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali la legge non prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero dovranno essere rimesse al giudizio di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che deciderà in via rituale secondo diritto. Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro. -----

4. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. -----

5. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. -----

Art. 50- Comunicazioni -----

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o p.e.c. vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o p.e.c. ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dal registro delle Imprese. -----

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. -----

4. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. In caso di comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il termine cui fare riferimento è quello della spedizione della raccomandata stessa. -----

Art. 51 - Computo dei termini -----

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale". ---

Art. 52 - Socio Unico -----

Le disposizioni del presente STATUTO si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale. -----

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 112/2017, la società non può essere costituita da un socio unico persona fisica, salvo la perdita di qualifica di

Impresa Sociale -----

Art. 53 – Disposizioni Applicabili -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre alle norme previste dal codice civile, dal D. Lgs. 112/2017, dall'art. 90, L. 289/2002, nonché, a far data dal 01/01/2022 – o dalla diversa data di efficacia determinata da successive disposizioni – dal Titolo II, Capo I, D.Lgs. 26 febbraio 2021 n. 36, e succ.ve modificazioni ed integrazioni, anche, ai fini sportivi, dalle disposizioni contenute negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali Enti di Promozione Sportiva cui la Società si affilierà, in quanto compatibili, ed a quelle emanate dal Coni e dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio di Ministri.

F.to: TAGLIATI GABRIELE -----

F.to: ALESSANDRO BONDI -----

F.to: MELLINI ANTONIO -----

F.to: STEFANIA PALMIERI NOTAIO -----